

**COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA
-PARCO ADAMELLO-**

Breno

SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA

Regolamento

Art. 1

(Disposizione generale)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica istituito dalla Comunità Montana di Valle Camonica ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 28.02.2005 n° 9 e successive modificazioni.

Art. 2

(Struttura organizzativa)

Il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica è affidato alla Direzione del Parco Adamello ed è coordinato dal Direttore o da suo/i delegato/i.

Il Direttore del Parco Adamello provvede altresì alla nomina di un Vice Responsabile, da individuarsi tra i dipendenti della Comunità Montana di Valle Camonica con funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.

Al Servizio appartengono le Guardie ecologiche volontarie che, avendo regolarmente superato l'esame di cui all'art. 5 della L.R. 9/2005, ottengono il Decreto prefettizio di approvazione della nomina a Guardia giurata, nonché l'incarico di Guardia ecologica assegnato con Decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica.

Ciascuna Guardia ecologica contribuisce all'attività del servizio in base alla disponibilità di tempo ed alle attitudini personali e comunque nel rispetto dell'art. 8 della LR 9/2005, ovvero impegnandosi in almeno 14 ore di servizio mensili.

Art. 3

(Sede del Servizio e Zone)

Sede del Servizio di Vigilanza Ecologica è la Comunità Montana di Valle Camonica - Parco Adamello, in Breno. Il Responsabile del Servizio può istituire sedi decentrate per le zone di servizio, onde consentire una maggiore facilità di coordinamento, di riunione, di gestione di mezzi ed attrezzature. Il Servizio è comunque da intendersi espletato in modo unitario per l'intera Valle Camonica.

Art. 4

(Gruppi di interesse)

Al fine di svolgere le attività più consone ai propri interessi culturali ed alle proprie attitudini, le Guardie ecologiche possono organizzarsi in "Gruppi di interesse".

I "Gruppi di interesse" organizzano l'attività relativa ad un particolare settore del Servizio, e concordano con il Responsabile del Servizio un programma annuale di massima delle attività, evidenziando obiettivi, metodologie ed eventuali necessità strumentali o di mezzi.

Art. 5

(Attività di vigilanza)

L'attività di vigilanza viene svolta dalle Guardie ecologiche, per i settori di competenza, previa compilazione di ordine di servizio, vistato dal Responsabile di Servizio o da suo/i delegato/i. L'attività è svolta di norma da pattuglie di almeno due persone. Le attività di promozione,

informazione, didattica, ricerca etc. possono essere svolte, sulla base di programmi generali e previa compilazione di ordini di servizio, anche da singole Guardie ecologiche, in relazione alla tipologia di attività.

Art. 6
(Riunioni e corsi)

Di norma le Guardie ecologiche si riuniscono presso le sedi o per gruppi di interesse ogni settimana, al fine di definire operativamente le attività.

Il Responsabile di Servizio è tenuto ad organizzare incontri generali delle Guardie ecologiche almeno tre volte all'anno, al fine di discutere le problematiche generali di organizzazione del servizio ed altre eventuali necessità.

Il Responsabile di Servizio, al fine di agevolare una sempre maggiore conoscenza dei valori e della legislazione ambientali, favorisce la partecipazione delle Guardie ecologiche volontarie a corsi di aggiornamento, stages ed altre iniziative in tal merito.

Art. 7
(Rapporti di servizio)

Le Guardie ecologiche sono tenute a compilare rapporti di servizio circa le attività svolte. Tali rapporti dovranno essere fatti pervenire al Responsabile di Servizio entro quarantotto ore dallo svolgimento del servizio. Nel caso di attività diversa dalla vigilanza il rapporto di servizio può essere sostituito da una relazione finale sull'attività, redatta dal gruppo di interesse.

I rapporti di servizio, i verbali e i beni eventualmente sequestrati durante il servizio dovranno essere fatti pervenire, a cura delle Guardie ecologiche coinvolte, al Responsabile di Servizio, entro quarantotto ore dall'effettuazione del servizio stesso.

Art. 8
(Automezzi)

L'uso degli automezzi in dotazione è consentito esclusivamente per motivi di servizio.

E' fatto obbligo di ricoverare i mezzi presso la sede di Breno, fatte salve specifiche esigenze di servizio, preventivamente autorizzate, che rendano necessario il ricovero presso altre strutture.

Ad ogni utilizzo di un automezzo in dotazione, dovrà essere compilato apposito foglio di viaggio, nel quale dovranno essere indicati i dati relativi all'utilizzo ed eventuali segnalazioni di necessità manutentive o quant'altro possa interessare la perfetta efficienza del mezzo; i fogli di viaggio verranno mensilmente trasmessi al Responsabile del Servizio, a cura del coordinatore di sede. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi sarà effettuata presso le ditte già convenzionate con la Comunità Montana di Valle Camonica.

Il rifornimento degli automezzi in dotazione avverrà presso i distributori convenzionati con la Comunità Montana di Valle Camonica; ogni rifornimento dovrà essere registrato sull'apposito foglio di viaggio in dotazione su ogni automezzo.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento al regolamento per la gestione degli automezzi della Comunità Montana di Valle Camonica.

Art. 9

(Dotazioni personali delle Guardie ecologiche)

Ad ogni Guardia ecologica volontaria viene assegnato:

- il decreto di nomina a Guardia particolare giurata rilasciato dal prefetto ai sensi dell'art. 133 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza;
- il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica con cui viene conferito l'incarico di Guardia ecologica;
- il tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Regione Lombardia;
- il distintivo del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica predisposto dalla Regione Lombardia.

Art. 10

(Spese di viaggio, di trasferta e varie)

Le Guardie ecologiche volontarie, qualora necessario per esigenze di servizio, possono essere autorizzate dal Responsabile di Servizio all'uso dell'automezzo privato non usufruendo di alcun rimborso.

In caso di particolare necessità il Responsabile di Servizio può autorizzare servizi il cui espletamento comporti spese vive, che verranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione e valutazione di congruità.

Art. 11

(Compiti del Responsabile del Servizio)

Oltre a quanto disposto nella L.R. 9/2005, il Responsabile del Servizio provvede a:

- predisporre gli ordini di servizio, contemperando la disponibilità delle Guardie ecologiche con l'esigenza del servizio;
- ricevere i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni, redatti dalle Guardie ecologiche nell'espletamento delle loro funzioni, e seguirne l'iter successivo;
- proporre annualmente, sentite le Guardie ecologiche, alla Giunta Esecutiva della Comunità Montana i programmi di lavoro;
- predisporre i piani annuali delle attività, preventivo e consuntivo, da inviare alla Regione Lombardia;
- predisporre per il Parco Adamello e per le altre aree protette comprese nel territorio di competenza, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale, che verrà trasmesso, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta Regionale;
- nominare un vice responsabile del servizio tra il personale dipendente della Comunità Montana di Valle Camonica;
- delegare i propri compiti, se ritenuto necessario, ad uno o più GEV quali coordinatori di aree o di gruppi di lavoro.

Art. 12

(Provvedimenti disciplinari)

Compete al Responsabile di Servizio l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari a seguito di inosservanza dei doveri previsti per le Guardie ecologiche volontarie dalla L.R. 9/2005, dal presente regolamento e dal civile comportamento:

- richiamo orale o censura scritta;
- proposta, al Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, di sospensione temporanea dell'incarico;
- proposta, al Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, di revoca dell'incarico e di conseguente espulsione dal servizio.

Art. 13
(Leggi e regolamenti)

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni regionali emanate per il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.
